

146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale _____

Articolo vigente |red

Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

- a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
 - b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
 - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Non sono compresi nel fallimento:

- 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile
- 4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
- 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 \(Rv. 653781 - 01\)](#)

Legittimazione processuale del fallito - Spossessamento fallimentare - Coincidenza - Fondo

146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza. Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la

[146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 \(Beni non compresi nel fallimento\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 1. Non sono

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello